

**NUOVO REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DEL  
COMMERCIO AL  
DETTAGLIO SU AREE  
PUBBLICHE**

## **Titolo I – Principi normativi di Riferimento**

### **Art. 1 – Definizioni**

La norma di riferimento è la Legge Regionale n. 01/2007 “Testo Unico in materia di Commercio”, da cui si richiamano integralmente le definizioni:

- Commercio sulle aree pubbliche: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- Aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio;
- Mercato: l’area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;
- Mercato straordinario: l’edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;
- Posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità che viene data in concessione per esercitarvi l’attività cui è destinato;
- Area fuori mercato: l’area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, costituita da uno o più posteggi, ubicata in zone non individuabili come mercato o con numero di posteggi tale da non far raggiungere all’area stessa la qualifica di mercato;
- Posteggio fuori mercato: superficie definita appartenente ad un’area fuori mercato;
- Fiera: la manifestazione a carattere commerciale caratterizzata dall’afflusso, nei giorni e luoghi stabiliti, di operatori autorizzati ad effettuare la vendita sulle aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- Fiera promozionale: la manifestazione a carattere commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare il territorio comunale, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- Manifestazione straordinaria: manifestazione commerciale a carattere straordinario finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all’integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- Presenze in un mercato: il numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;
- Presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in quella fiera;
- Posteggio temporaneamente libero: posteggio resosi vacante a seguito decadenza, rinuncia, decesso del titolare, in attesa dell’espletamento della procedura di assegnazione definitiva;
- Posteggio occasionalmente libero: posteggio non utilizzato dal titolare della concessione per sospensione volontaria o impedimento momentaneo all’esercizio dell’attività;
- Spunta: operazione con la quale, nei mercati su strada e nelle fiere, prima dell’inizio delle vendite, verificate assenze e presenze dei titolari della concessione di posteggio, si procede all’assegnazione provvisoria dei posteggi liberi;
- Spuntista: l’operatore, sprovvisto di concessione di posteggio, che aspira ad occupare provvisoriamente i posteggi occasionalmente o temporaneamente liberi;
- Mercato di merci varie settimanale o bisettimanale (su strada): area destinata all’esercizio

dell'attività di vendita sulle aree pubbliche per uno o due giorni la settimana;

- Miglioria: Procedura concorsuale con la quale si consente ai concessionari di posteggio di trasferirsi all'interno dello stesso mercato, in un posteggio temporaneamente libero, ritenuto dall'operatore migliore di quello posseduto;

- Imprenditore agricolo: persona fisica o giuridica che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse;

- Dipendente: E' tale chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore;

### Art. 2 – Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni e dei procedimenti di competenza comunale, relativamente alle attività commerciali e di vendita sulle aree pubbliche, che si svolgono nel territorio del Comune, così come previsto dall'art. 36, comma 2, della Legge Regionale.

Le attività su aree pubbliche soggette alla presente regolamentazione sono le seguenti:

- esercizio dell'attività commerciale su posteggio di mercato;
- esercizio dell'attività commerciale su posteggio fuori mercato;
- esercizio dell'attività commerciale svolta in forma itinerante;
- esercizio di attività economico/commerciali su posteggio nell'ambito di fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e simili;
- esercizio della vendita dei propri prodotti da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati.

### Art. 3 - L'esercizio dell'attività di commercio

Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:

a) su posteggi dati in concessione;

b) in forma itinerante su qualsiasi area non vietata a tale tipo di attività.

La vendita al dettaglio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è subordinata al possesso della concessione di suolo pubblico.

L'esercizio del commercio è consentito a persone fisiche o giuridiche, in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12, nonché di quelli professionali previsti dall'articolo 13 della L.R. 01/2007;

In assenza del titolare, l'attività di vendita può essere effettuata esclusivamente dai dipendenti o dai collaboratori familiari (per le imprese individuali), a condizione che i sostituti risultino in possesso dei requisiti morali e professionali, se richiesti in relazione all'attività esercitata e previsti dalla L.R. 01/2007. Il sostituto dovrà esibire su richiesta degli organi di Polizia:

- copia dei titoli autorizzativi /comunicazione di inizio attività, copia della carta di esercizio e dell'attestazione annuale in corso di validità del soggetto delegante;
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale rappresentante che comprovi il rapporto (di subordinazione o di collaborazione familiare) intercorrente col soggetto delegante;
- il proprio documento d'identità in corso di validità.

In caso di assenza del titolare e/o dei soci dell'attività, è consentito affidare la conduzione dell'attività ad un preposto o ad un dipendente per un massimo di quattro mercati previa comunicazione da trasmettersi a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: [comune.ventimiglia@legalmail.it](mailto:comune.ventimiglia@legalmail.it) ed in tale ipotesi dovrà essere prodotta ed esibita apposita autocertificazione del titolare che comprovi il rapporto con il sostituto e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.

#### Art. 4 - Imprenditori agricoli nelle aree mercatali

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio sulle aree pubbliche, osservate le disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, in forma itinerante e su posteggio.

Nell'ambito dei Mercati cittadini, al fine di promuovere la vendita dei prodotti locali, l'esercizio dell'attività di vendita su posteggio da parte di produttori diretti è soggetto a quanto previsto all'art. 37 di detto Regolamento.

La vendita in forma itinerante è soggetta a comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata come previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

La vendita al dettaglio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è subordinata all'ottenimento da parte dell'imprenditore agricolo della concessione del suolo pubblico. Le modalità di assegnazione del posteggio, con bando comunale, sono quelle previste dall'art. 12 del presente regolamento.

#### Art. 5 - Vendita di opere di propria creazione

Ai soggetti che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 32 e 32-bis della L.R. 01/2007. Tali venditori non professionali non risultano assoggettabili al possesso di autorizzazione per il commercio itinerante; tuttavia agli stessi si applicano la normativa in materia di occupazione del suolo pubblico, e pertanto non possono esercitare la vendita stazionando sul suolo pubblico senza la prescritta concessione, da richiedersi formalmente e prima di poter iniziare l'attività di vendita all'indirizzo di posta certificata del Comune: [comune.ventimiglia@legalmail.it](mailto:comune.ventimiglia@legalmail.it)

La Concessione di Suolo Pubblico per l'attività di cui sopra, non potrà essere rilasciata all'interno delle aree mercatali cittadine.

L'eventuale partecipazione di artisti e girovaghi alle manifestazioni straordinarie o ai mercatini loro dedicati, nonché nelle aree mercatali è soggetta, previa verifica dei requisiti previsti dalle normative vigenti, all'ottenimento delle specifiche concessioni temporanee di occupazione del suolo pubblico.

#### Art. 6 – Motivi ostativi all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia in forma itinerante che su posteggio dato in concessione, non può essere rilasciata all'operatore commerciale cui sia stato revocato, a termini di legge o di regolamento comunale, analogo titolo autorizzativo.

Il divieto di rilascio permane per 2 (due) anni dopo la revoca.

Costituisce causa ostativa al rilascio di nuova concessione o del titolo di subentro l'esistenza di morosità del cedente e/o del subentrante nei confronti del Comune per debiti inerenti il pagamento del canone unico patrimoniale.

#### Art. 7 – Orario

Gli orari del commercio su aree pubbliche sono stabiliti, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ed in base ai criteri adottati dal Consiglio Comunale, con apposita Ordinanza del Sindaco, nel rispetto di quanto previsto dal T.U.O.E.L.

### Art. 8 – Direzione e organizzazione

La direzione e l'organizzazione dei mercati, così come l'attività amministrativa connessa all'esercizio dell'attività di commercio aree pubbliche, competono all'ufficio Commercio e Polizia Amministrativa.

### Art. 9 – Vigilanza e controllo dell'attività commerciale

La vigilanza ed il controllo dell'attività commerciale nei mercati ed in particolare le operazioni di registrazione delle presenze e delle assenze, gestione delle operazioni di "spunta", tenuta dei relativi registri, competono agli agenti della Polizia Locale.

La direzione delle operazioni di apposizione della segnaletica orizzontale compete all'ufficio Commercio e Polizia Amministrativa.

Gli accertamenti sul mercato dell'avvenuto pagamento di tributi e canoni locali, competono alla Ditta appaltatrice del servizio.

## **Titolo II – AUTORIZZAZIONI per l'ESERCIZIO dell'attività di vendita**

### Art. 10 – Esercizio dell'attività con posteggio

L'operatore nell'ambito dello stesso mercato può essere titolare di posteggi nel numero del limite massimo consentito dalle norme vigenti.

### Art. 11 – Procedure rilascio autorizzazione/concessione

Qualora si ravvisasse la necessità di assegnare la concessione di posteggi liberi nei mercati e/o fuori mercato, fiere, si provvederà mediante procedura ad evidenza pubblica. Da tale procedura sono escluse le assegnazioni temporanee di posteggio, effettuate nell'ambito di fiere promozionali, le manifestazioni a carattere straordinario.

I bandi sono predisposti nel rispetto dell'art. 30 della L.R. 01/2007 T.U.C., secondo le indicazioni contenute nelle deliberazioni della Giunta Regionale della Liguria di recepimento dei documenti unitari delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione delle intese della Conferenza Unificata aventi ad oggetto i criteri di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica.

L'attuazione dei procedimenti di selezione pubblica per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche avviene nel rispetto delle linee applicative contenute nelle deliberazioni regionali di cui al comma che precede.

Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e affisso all'Albo Pretorio del Comune nonché sulla "home page" del sito del Comune [www.comune.ventimiglia.im.it](http://www.comune.ventimiglia.im.it).

Nel caso in cui il Comune decida, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, di trasferire o modificare l'assetto del mercato gli operatori commerciali interessati saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla loro posizione assunta nell'ambito di una graduatoria da predisporre, previa consultazione delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in forza di criteri regionali in materia o sulla base di criteri concordati con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, come ad esempio la maggiore anzianità di iscrizione quale imprenditore commerciale su aree pubbliche nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio;

### Art. 12 – Autorizzazione in forma itinerante

L'esercizio della scia in forma itinerante è soggetto alla presentazione di SCIA nel Comune competente per territorio. Tale attività è consentita su qualsiasi area pubblica non interdotta dal Comune, secondo le modalità stabilite dal Comune stesso.

La presentazione della scia per l'attività itinerante, abilita anche:

- a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, ed a condizione che il venditore ottenga il permesso all'ingresso;
- b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente e temporaneamente liberi dei mercati su strada, concessi con la procedura di spunta;
- c) alla partecipazione alle fiere.

Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di una nuova autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante, fatta salva la possibilità di subentrare nella titolarità di autorizzazioni già esistenti.

### **Titolo III – Aree di commercio al dettaglio su aree pubbliche**

#### Art. 13 – Elenco mercati, fiere, posteggi sparsi

Nel Comune di Ventimiglia si svolgono i seguenti Mercati, Fiere e Posteggi Sparsi nelle aree determinate e nei seguenti giorni:

- A. PRIMA AREA - MERCATO SETTMANALE DEL VENERDI'  
Ubicazione: Via G.Rossi-Via Repubblica-Via Vittorio Veneto-Via Milite Ignoto-Passeggiata Oberdan-Passeggiata Felice Cavallotti  
Giorni di svolgimento: Venerdì, anche nei festivi escluso il 25 Dicembre e 01 Gennaio;
- B. SECONDA AREA – MERCATO COPERTO  
Ubicazione: Via Repubblica  
Giorni di svolgimento: dal lunedì al sabato compresi, anche nei festivi meglio disciplinati nell'apposita ordinanza sindacale;
- C. TERZA AREA - PIAZZALE CIMITERO  
Ubicazione: Corso Limone Piemonte  
Giorni di svolgimento: tutti i giorni n. 2 box fiori e piante – e solo il venerdì nr. 1 posteggio del settore non alimentare;
- D. QUARTA AREA - CHIOSCO DELLA NAUTICA  
Ubicazione: Corso Francia  
Giorni di svolgimento: tutti i giorni;
- E. QUINTA AREA – FIERA DI SAN GIUSEPPE –  
Ubicazione: Centro Storico  
Giorni di svolgimento: la domenica più vicina al 19 marzo.

Il tutto meglio specificato e dettagliato nell' "ALLEGATO 1" del presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

## **Titolo IV – Prescrizioni Generali**

### **Art. 14 – Modalità di accesso e deflusso degli operatori**

Gli operatori titolari di posteggi devono occupare gli stessi, provvedendo alla sistemazione delle attrezzature di vendita e delle merci, nell'ora antecedente l'orario di inizio delle vendite.

Gli operatori ai quali sono stati assegnati posteggi occasionalmente liberi, ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento, devono occuparli entro i 45 minuti seguenti l'assegnazione del posteggio medesimo.

L'occupazione è consentita per un'ora oltre il termine dell'orario di vendita per lo sgombero delle attrezzature, delle merci e dei rifiuti.

L'operatore non può abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura dell'attività di vendita, se non in caso di termine anticipato della manifestazione commerciale, motivatamente disposto dall'autorità comunale, o in caso di maltempo constatato dall'autorità comunale, o per cause personali di forza maggiore, previa comunicazione agli agenti di Polizia Locale, da comprovare al Comune, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo di posta certificata: [comune.ventimiglia@legalmail.it](mailto:comune.ventimiglia@legalmail.it) entro e non oltre i successivi 7 giorni.

### **Art. 15 – Circolazione veicolare**

Nell'ambito delle aree mercatali o fieristiche, la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci è consentita nei limiti orari previsti per lo svolgimento delle operazioni di cui all'art.14.

Detti veicoli possono sostare nel posteggio soltanto all'interno dell'area in concessione, o temporaneamente assegnata, se di superficie idonea a contenerli, salvo che la sosta non sia vietata dal Comune per motivi di pubblico interesse.

La sosta per le operazioni di carico e scarico è consentita, nei termini di orario di cui all'art. 14, anche nelle corsie di accesso e negli spazi disponibili utili ad agevolare l'operazione.

### **Art. 16 – Caratteristiche dei banchi di vendita ed esposizione della merce**

I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli prezzi. L'allestimento dei cartelli dei prezzi è consentito solo nel tempo precedente all'apertura delle operazioni di vendita; pertanto, il banco di vendita non è soggetto al controllo sull'esposizione dei prezzi finché non vengono avviate le operazioni di vendita, assoggettate agli orari disciplinati da apposita Ordinanza Sindacale.

Le merci devono essere esposte su banchi di vendita aventi un'altezza minima dal suolo di 50 centimetri e massima di 150 centimetri e le merci stesse dovranno rimanere esposte e disponibili per la vendita sino all'orario di chiusura del mercato.

I tendoni od ombrelloni a copertura degli stessi non devono in alcun modo creare intralcio al passaggio dei pedoni né compromettere la funzionalità della corsia di emergenza, che deve rimanere sempre libera ed accessibile ai mezzi di soccorsi.

A coloro che esercitano il commercio di piante o fiori, arredamenti, casalinghi e quadri, è consentita l'esposizione delle merci anche a terra mantenendo comunque l'altezza massima di esposizione merci di 150 centimetri.

Le caratteristiche dei banchi, tendoni, ombrelloni e simili devono essere tali da non causare impedimento od ostacolo alle persone con disabilità motoria e/o sensoriale.

Gli strumenti di misura utilizzati per la pesatura delle merci devono essere posizionati in maniera tale da consentire la visualizzazione diretta del peso netto da parte degli acquirenti.

E' fatta salva l'applicazione delle specifiche vigenti norme in materia.

### Art. 17 – Norme igienico sanitarie

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto a tutte le norme che tutelano il rispetto delle esigenze igienico sanitarie in materia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, di merci non alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande laddove è consentito.

Gli operatori del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti sono tenuti al rispetto delle norme stabilite dai Reg. (CE) 178/02, Reg. (CE) 852/04, Reg. (CE) 853/04, Reg. (UE) 1169/11 e dalle norme nazionali in vigore.

A coloro che esercitano il commercio delle derrate alimentari, fatte salve tutte le disposizioni in materia igienico sanitari, devono essere esposte al pubblico in maniera ordinata. Gli operatori devono garantire un'adeguata protezione degli alimenti da possibili contaminazioni accidentali e il rispetto delle temperature di conservazione.

### Art. 18 – Obblighi e divieti inerenti le modalità di esercizio dell'attività di vendita

I soggetti Concessionari dei posteggi delle fiere e dei mercati, durante tutta la durata della manifestazione, devono:

- mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata;

- esibire, su richiesta degli organi di Polizia, i documenti relativi all'esercizio dell'attività, ed in particolare l'autorizzazione/comunicazione di subentro correttamente trasmessa tramite SUAP al portale [www.impresainungiorno.it](http://www.impresainungiorno.it), relativa all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, la concessione di suolo pubblico, la carta di esercizio, l'attestazione annuale;

- in caso di vendita di capi di abbigliamento e/o accessori usati, l'operatore commerciale dovrà essere in grado di esibire apposita documentazione fiscale e sanitaria che ne certifichi tracciabilità, provenienza e che ne attesti inoltre l'avvenuta igienizzazione, secondo le normative sanitarie vigenti, fermo restando l'obbligo di esposizione del cartello indicante che si tratta di "merce usata". Tale cartello dovrà essere esposto in maniera perfettamente chiara e ben visibile alla clientela e dovrà riportare la dicitura: "MERCE USATA" con misura minima cm 60 x cm 40, scritta nera su fondo bianco, in carattere stampatello - lettere minimo cm 5 di altezza x cm. 3 di larghezza.

E' fatto inoltre divieto agli stessi:

- di attirare i clienti con rumori o schiamazzi e utilizzare apparecchi di diffusione di suoni dotati di casse d'amplificazione; è invece consentito l'uso di apparecchi di diffusione amplificati, purché in regola con la SIAE, a quanti esercitano il commercio di dischi e affini, entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo a terzi, a giudizio insindacabile degli agenti di vigilanza;

- di danneggiare gli arredi urbani, alberature, recinzioni, pali dell'illuminazione ed altri elementi di proprietà comunale posti nelle vicinanze dell'area in concessione, vigendo altresì il divieto di utilizzare tali elementi di proprietà comunale come ancoraggi od altri scopi, avendo massima cura di salvarli. L'ufficio Manutenzioni-Verde può richiedere al competente ufficio modifiche dell'area in concessione e/o delle strutture, al fine di salvaguardare i citati elementi.

Inoltre, gli operatori commerciali, con posteggi con misura frontale pari o superiore a ml 7,00 dovranno obbligatoriamente garantire il mantenimento del furgone nell'area data in concessione.

Nelle aree di mercato è proibito esercitare giochi, anche se leciti, mestieri ambulanti (come, quale esempio non esaustivo: servizi di acconciatura alla persona etc...) a pena dell'allontanamento immediato e definitivo dal mercato, stabilito ed ordinato dall'autorità comunale.

#### Art. 19 – Responsabilità dei concessionari

Il Comune non assume responsabilità per danni di qualsiasi natura, mancanza o deperimento di merci o attrezzature di vendita che dovessero per qualunque motivo derivare agli operatori o ai frequentatori dei mercati/posteggi cittadini.

Gli operatori ed i loro collaboratori, dipendenti, sono invece responsabili per i danni dagli stessi, in qualsiasi modo, arrecati, al Comune ed ai frequentatori.

L'amministrazione Comunale non risponde dei furti e degli incendi che si dovessero verificare nei posteggi mercatali.

#### Art. 20 – Responsabilità civile

L'operatore commerciale ha l'obbligo di provvedere alla stipula con istituto assicurativo di apposito contratto contro il rischio derivante da responsabilità civile verso terzi, in cui possa incorrere dalla gestione del posteggio in concessione per fatto proprio o di terzi, ivi compresi eventuali sinistri cagionati con dolo o colpa grave dall'assicurato, dai collaboratori o dipendenti.

Gli operatori sono tenuti in via diretta ed esclusiva al risarcimento dei danni causati da loro stessi o dai loro dipendenti/collaboratori o derivanti da merci, attrezzature, autoveicoli, di loro pertinenza.

#### Art. 21 – Individuazione dell'operatore e del posteggio

Nei mercati e nelle fiere il soggetto concessionario del posteggio ha l'obbligo di esporre un cartello ben visibile nel quale deve essere chiaramente indicato il numero di posteggio.

#### Art. 22 – Riduzioni delle dimensioni del posteggio

Sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e su richiesta o con assenso dei soggetti concessionari interessati, la dimensione dei singoli posteggi potrà essere ridotta, qualora ciò si rendesse necessario, per motivi di pubblica utilità delle fiere ed aree mercatali.

#### Art. 23 - Limiti dimensionali del posteggio - Fusione

Limitatamente ai posteggi del Mercato del Venerdì, è in ogni caso dovuta, se richiesta, la fusione di due posteggi aventi il medesimo titolare in un unico posteggio, a condizione che il posteggio nascente dalla fusione sia fisicamente possibile e non superi le misure, rispettivamente:

- di ml. 12 x 4 nel Mercato del Venerdì;
- di ml. 8 x 4 nel Mercato Coperto.

Nel caso in cui un operatore commerciale subentri nella titolarità del posteggio contiguo, e chiedi l'accorpamento degli stessi, i due posteggi unificati non possono superare il limite dimensionale massimo previsto per quel mercato. L'eventuale superficie eccedente non verrà assegnata.

Le autorizzazioni e le concessioni relative ai posteggi di cui si chiede la fusione saranno sostituiti da un'unica nuova autorizzazione commerciale e concessione di suolo pubblico.

Qualora nell'ambito del riassetto/razionalizzazione del mercato siano concessi ampliamenti dimensionali, la superficie del posteggio non può superare il limite massimo previsto per quel mercato.

#### Art. 24 – Registrazione delle presenze

Gli agenti di Polizia Locale provvedono all'annotazione, su apposito registro, delle presenze in tutte le manifestazioni commerciali (mercati, fiere e posteggi sparsi) degli operatori titolari di posteggio, registrando pure l'eventuale assenza.

Essi provvedono altresì all'annotazione, su apposito registro, delle presenze degli operatori non titolari di posteggio (anche nel caso in cui non vi abbiano svolto l'attività), al fine di determinare gli ordini di priorità previsti dalla normativa in materia.

Ai sensi degli artt. 127 e 147 della L.R. 1/2007, l'assenza dalla manifestazione commerciale degli operatori titolari di posteggio è considerata giustificata:

- in caso di assenza, comprovata entro gg. 07 (sette) dalla 1^ assenza da idonea documentazione, per malattia, gravidanza o servizio militare, per l'intera durata della circostanza;

- in caso di sospensione volontaria per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare, previa comunicazione al Comune, da trasmettersi esclusivamente alla PEC del Comune all'indirizzo: [comune.ventimiglia@legalmail.it](mailto:comune.ventimiglia@legalmail.it) o attraverso il portale [www.impresainungiorno.it](http://www.impresainungiorno.it)

La revoca della concessione per mancato inizio dell'attività o per mancato utilizzo del posteggio interviene qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare (ovvero superiori a 1/3 del periodo di operatività del mercato se inferiore all'anno solare), fatte salve le assenze di cui al precedente capoverso e/o nei casi di assenza per malattia.

Le disposizioni così come sopra richiamate risultano applicabili indipendentemente da eventuali cambi di titolarità e pertanto l'obbligo di garantire la regolarità della presenza e l'esercizio dell'attività commerciale grava sul soggetto concessionario, anche nel caso di subentri o cessioni intervenute.

#### Art. 25 – Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

Il posteggio temporaneamente non occupato dal suo titolare è assegnato, durante il periodo di non utilizzazione, ai soggetti titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, regolarmente iscritti alla lista di spunta, secondo l'ordine di priorità maturato in base alle presenze. I posteggi si intendono liberi per l'assegnazione temporanea qualora i titolari non li abbiano occupati entro l'orario di apertura.

Il posteggio temporaneamente non occupato dal suo titolare non può essere assegnato ad operatore che eserciti la vendita di tipologie merceologiche diverse da quella eventualmente prevista dalla regolamentazione comunale per l'area in cui è situato il posteggio stesso.

L'area in concessione non può essere temporaneamente assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o quando in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

L'assegnazione di posteggi in "spunta" avverrà esclusivamente nei confronti degli operatori presenti all'appello, da svolgersi in Lungomare Girolamo Rossi (intersezione Via Roma), in concomitanza con l'orario di apertura del mercato.

La mancata registrazione della presenza all'appello, da effettuarsi all'orario stabilito e secondo le modalità fissate dal presente provvedimento, comporta la perdita del diritto di partecipazione alla "spunta" del giorno e non consente di maturare la presenza nella lista di spunta, senza alcuna deroga in caso di ritardo dell'operatore o di sospensioni di ogni tipo.

La mancata accettazione di uno dei posteggi occasionalmente liberi disponibili, da parte degli spuntisti, non consente di maturare la presenza nella lista di spunta.

In caso di assenza del titolare, è accettata la firma, sull'apposito foglio di presenza, di un delegato,

esclusivamente se qualificabile come dipendente dell'azienda o di coadiutore familiare, comprovata dalla documentazione di iscrizione all'INPS, da presentarsi all'atto dell'appello.

Nel caso in cui, per avverse condizioni metereologiche o altre cause contingenti, alcune zone del mercato risultassero inutilizzabili o comunque non occupate, per assenza dei concessionari, in misura significativa, al fine di una migliore gestione del mercato, è consentito il raggruppamento dei banchi, esclusivamente disposto ad insindacabile giudizio degli Agenti di Polizia Locale, al termine delle operazioni di "spunta".

In caso di permanenza di posteggi vacanti al termine delle operazioni di "spunta", l'area potrà essere assegnata o suddividendola tra i concessionari confinanti o anche per intero all'unico interessato, a fronte del pagamento dei tributi previsti (CUP).

#### Art. 26 – Lista di spunta

La partecipazione alle operazioni di assegnazione di posteggio in spunta è subordinata alla presentazione di apposita domanda da presentarsi sul portale [www.impresainungiorno.it](http://www.impresainungiorno.it) o all'indirizzo di PEC del Comune: [comune.ventimiglia@legalmail.it](mailto:comune.ventimiglia@legalmail.it).

La suddetta domanda dovrà contenere obbligatoriamente: i dati personali ed il codice fiscale del richiedente; gli estremi dell'autorizzazione di cui è titolare; gli estremi dell'iscrizione al Registro Imprese e la manifestazione commerciale in cui si vuole partecipare alla "spunta", con allegati copia di un documento di identità in corso di validità, carta di esercizio, nonché l'attestazione annuale in corso di validità e l'indicazione specifica del prodotto da porre in vendita.

Le domande di iscrizione verranno rifiutate e dichiarate irricevibili le pratiche o comunicazioni presentate con mezzi differenti da quelli succitati, con la conseguenza che quanto presentato non avrà alcun effetto.

L'iscrizione avrà scadenza annuale, e dovrà essere rinnovata entro il 31 Gennaio di ogni anno a cura del richiedente tramite apposita comunicazione di RINNOVO da trasmettersi alla PEC del Comune: [comune.ventimiglia@legalmail.it](mailto:comune.ventimiglia@legalmail.it), completa di dichiarazioni circa il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività (iscrizione registro imprese, requisiti morali, professionali, attestazione annuale).

I posti vacanti saranno assegnati a quanti avranno presentato la domanda di cui al primo comma, in base all'ordine di presenze maturate sul mercato; a parità di presenze, in base all'iscrizione al Registro Imprese; ad ulteriore parità, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Non è ammesso partecipare alla spunta nei mercati e nelle fiere all'operatore che sia già titolare di 3 (tre) posteggi anche se non gestiti direttamente.

La graduatoria di spunta verrà aggiornata trimestralmente, e non potrà prevedere un numero di operatori iscritti superiore a 60 (sessanta).

L'assenza degli operatori non titolari di posteggio, operanti su posteggi occasionalmente liberi, è giustificata, e vale pertanto quale presenza ai fini del conteggio degli ordini di priorità basati sulle presenze, con le medesime modalità previste al precedente art. 24 per i titolari di posteggio.

Dopo quattro mesi di assenze non giustificate l'operatore verrà cancellato dalla lista di spunta.

È escluso dall'assegnazione chiunque sia debitore dei tributi locali e quant'altro dovuto per l'esercizio dell'attività compresa la regolarizzazione delle sanzioni elevate dalla Polizia Locale in ambito commerciale anche se relativo ad altro posteggio in concessione.

È escluso dalla lista chiunque sia stato destinatario del provvedimento di revoca di posteggio in concessione in quanto debitore dei tributi locali e quant'altro dovuto per l'esercizio dell'attività, anche se relativo ad altro posteggio in concessione.

### Art. 27 – Ricognizione e programmazione

Annualmente, entro il termine stabilito dalla vigente normativa, l'ufficio Commercio e Polizia Amministrativa predispone un provvedimento determinativo volto all'aggiornamento della situazione del mercato che riguardi il numero dei posteggi resisi vacanti per decadenza o rinuncia del concessionario.

Successivamente la Giunta Comunale con apposita deliberazione può disporre la soppressione totale o parziale dei posteggi resisi vacanti al fine di procedere a razionalizzare l'area del mercato o della fiera, ridistribuendo così la corrispondente superficie tra le varie zone oppure ridefinendo l'area stessa del mercato o della fiera. Con la stessa deliberazione di Giunta Comunale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, può essere contemplata la possibilità di procedere ad una risistemazione dei posteggi tra i concessionari rimasti in attività, mediante procedura pubblica di miglioria, ampliamento o scambio disposta dall'ufficio Commercio e Polizia Amministrativa.

### Art. 28 – Scambio posteggio

Lo scambio di posteggio tra due titolari di concessione di posteggio dello stesso mercato o fiera è consentito previa verifica delle condizioni di fattibilità e del parere favorevole del competente ufficio del Comando di Polizia Locale. Lo scambio può avvenire esclusivamente all'interno dello stesso settore merceologico, e concernente posteggi con identica superficie di vendita. Gli interessati allo scambio devono presentare formale istanza, congiuntamente sottoscritta, indicando i posteggi oggetto di scambio e le relative dimensioni.

### Art. 29 – Modifiche planimetriche delle concessioni

Presso il competente Ufficio Licenze e Polizia Amministrativa sarà sempre disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi concernenti i mercati, fiere e posteggi sparsi. La Giunta Comunale, nel caso in cui intervengano fatti nuovi che determinino la necessità di introdurre modifiche ai collocamenti o traslazione dei singoli posteggi, potrà disporre con propria deliberazione i relativi adeguamenti ritenuti necessari

### Art. 30 – Canone di occupazione suolo pubblico

Ogni soggetto titolare di posteggio in concessione è tenuto al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) o di altri eventuali oneri posti a carico del concessionario.

## **Titolo V – Prescrizioni Mercato del Venerdì**

### Art. 31 – Razionalizzazione area mercato del Venerdì'

L'area mercatale del venerdì è oggetto delle seguenti procedure per la sua razionalizzazione:

- a) ogni area disponibile può essere utilizzata per razionalizzare l'area mercatale, mediante:
- riduzione dell'area complessiva di mercato;
  - destinazione per usi di pubblico interesse (es. piazzole mezzi di soccorso, zone evacuazione, ecc.);
  - creazione o perfezionamento di passaggi carrai o pedonali;
  - per concedere, eventualmente, migliorie a posteggi esistenti; la concessione di miglioria avverrà sulla base delle istanze pervenute, che possano favorire la sosta dei furgoni all'interno dell'area in concessione, ovvero con ampliamento dei banchi di ml. 4 a ml. 5, ed anche eventualmente mediante slittamento dell'intera fila di posteggi;

b) è facoltà dei concessionari richiedere la riduzione dell'area in concessione, sino ad un minimo di 5 ml x 4 ml., al fine di favorire il mantenimento del furgone nell'area data in concessione. La modifica della concessione dovrà essere autorizzata, in base ai suddetti criteri, previa verifica e parere del Comando Polizia Locale.

#### Art. 32 – Settori merceologici

Nel mercato settimanale del venerdì risultano presenti due settori: alimentare e non alimentare. L'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio al tavolo e le attrezzature ad esso finalizzate. Nell'ambito della propria concessione è consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie a perdere purché biodegradabili.

L'attività di vendita di prodotti alimentari deve essere esercitata nel rispetto della normativa in materia igienico sanitaria e di sicurezza alimentare.

Qualora si eserciti anche l'attività di somministrazione, questa deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio ed essere esercitata nel rispetto della normativa igienico sanitaria e sicurezza alimentare.

#### Art. 33 – Posteggio inutilizzabile

In caso d'impedimento all'utilizzo del posteggio avuto in concessione, per cause non imputabili all'operatore stesso, il concessionario ha diritto di valersi, se possibile, del posto vacante più prossimo a quello inservibile, sottraendolo da quelli da assegnare giornalmente per mezzo della spunta.

### **Titolo VI – Prescrizioni Mercato Coperto**

#### Art. 34 – Convenzioni

Nei confronti dei concessionari titolari di box di vendita, l'Ufficio Patrimonio, dovrà sottoscrivere con il titolare la relativa convenzione, il cui schema dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.

#### Art. 35 – Obblighi nell'esercizio dell'attività di vendita

A tutti i posteggi o box dati in concessione, senza alcuna esclusione, non possono essere apportate modifiche strutturali, neppure con opere precarie o leggere.

In qualsiasi caso, qualunque insegna, cartello, stendardo, manifesto, pannello o altro collocate all'interno ed esterno dei posteggi o box, devono essere preventivamente autorizzati dall'ufficio competente con apposito provvedimento.

Nei box e sui banchi la merce deve essere esposta in maniera da assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie, citate nell'articolo 17, nonché garantire un'adeguata protezione degli alimenti da possibili contaminazioni accidentali ed assicurare il rispetto delle temperature di conservazione. La merce deve essere posta ad un'altezza non inferiore a 50 cm dalla superficie piastrellata e comunque non deve essere posizionata direttamente sul pavimento.

Durante l'orario di vendita, le serrande del box dovranno essere tenute obbligatoriamente aperte, con la possibilità, eventualmente, di mantenere chiusa la serranda retrostante il proprio box.

L'occupazione e la presenza degli operatori è consentita per un'ora oltre il termine dell'orario di vendita per lo sgombero delle attrezzature, delle merci e dei rifiuti.

E' vietato entrare all'interno del Mercato Coperto durante gli orari di chiusura al pubblico.

La vendita di funghi freschi e dei funghi secchi è consentita allo stato sfuso è disciplinata dalla normativa vigente in materia (L.R. 17/2014 e s.m.i.).

Coloro che intendano vendere dei mix di verdura o similari pretagliati (ad esempio minestrone, macedonie, angurie a fette, etc...) in forma preconfezionata, o cibi preparati di altre tipologie (carne, pesce, latticini) dovranno dotarsi di uno specifico laboratorio effettuando notifica di inizio attività come da normativa vigente, ovvero tramite sportello Suap.

Il suddetto laboratorio dovrà essere dotato dei requisiti previsti dal Reg. (Ce) 852/2004 e gli operatori dovranno predisporre, attuare e mantenere una o più procedure basate sui principi del sistema HACCP (Piano Autocontrollo) nonché il rispetto delle norme di etichettatura di cui al Reg. (UE) 1169/11 (elenco ingredienti, corretta evidenziazione degli ingredienti allergenici, data di scadenza, condizioni di conservazione e dovrà inoltre essere riportato chiaramente se il prodotto sia stato sottoposto a preventivo lavaggio e pronto da cuocere,).

Analogamente, i depositi e laboratori connessi alle altre attività di vendita di alimenti devono essere notificati come da Normativa Vigente (SUAP) e soddisfare i requisiti del Reg. (CE) 852/04.

All'interno del Mercato Coperto non possono circolare veicoli di alcun genere, ad eccezione dei veicoli elettrici dei portatori di handicap e dei mezzi per la pulizia ed eventuale disinfezione.

La sosta per le operazioni di carico e scarico potrà avvenire esclusivamente nei parcheggi adiacenti al mercato coperto riservati a tale scopo.

In caso di incidenti, rotture, danneggiamenti o malfunzionamenti causati dal concessionario, i costi di riparazione o sostituzione sono a totale carico del concessionario, salvo eventi eccezionali e/o di forza maggiore.

Il consumo immediato dei prodotti è disciplinato dall'articolo 52/bis della Legge Regionale 01/2007.

Nel Mercato Coperto, salvo il settore degli imprenditori agricoli, non sono previste operazioni di spunta.

L'ingresso al Mercato Coperto degli animali da affezione è consentito purché il proprietario abbia cura che i medesimi non vengano in contatto con i prodotti esposti e si faccia carico della pulizia di eventuali deiezioni.

#### Art. 36 -Variazione settore merceologico

I posteggi del settore “non alimentare o alimentare specializzato” individuati nella SECONDA AREA – MERCATO COPERTO possono variare il settore merceologico da non alimentare ad alimentare “specializzato” con scelta reversibile, a fronte del rilascio di autorizzazione che abilita esclusivamente alla vendita “specializzata”, a termini dell'articolo 36, lettera g), del T.U.C. – L. R. 02/01/2007 n. 1, delle sotto elencate tipologie merceologiche, consistenti in prodotti la cui offerta nel mercato coperto risulta assente o sottodimensionata:

- . **macelleria, esclusi salumi e insaccati**
- . **surgelati e bibite**
- . **olio e prodotti derivati, prodotti sottolio, aceto e prodotti derivati, prodotti sottaceto, funghi secchi**
- . **drogheria, erboristeria, spezie, integratori alimentari, pasta colorata confezionata, prodotti tipici italiani a localizzazione geografica, bibite**
- . **caffè, torrefazione e derivati, con somministrazione bibite,**
- . **pasticceria**
- . **pastigliaggi dolci (caramelle), confetteria e cioccolatini**
- . **gelateria, yogurteria, frullati e frappè, con somministrazione**
- . **apicoltura e derivati**
- . **gastronomia, bibite**

- . **Prodotti da forno confezionati (es. grissini, taralli, biscotti secchi)**
- . **Tè, tisane ed infusi confezionati**
- . **Succhi di frutta biologici e prodotti a base di frutta secca (noci, mandorle, arachidi, anacardi);**
- . **Cioccolata artigianale confezionata e tavolette di cacao**
- . **Latte confezionato e derivati alternativi (es. latte vegetale, bevande a base di soia, mandorla, avena);**
- . **Condimenti specializzati e confezionati (es. salse per gourmet, riduzioni balsamiche, pesto)**
- . **Bevande artigianali analcoliche (es. birra analcolica artigianale, acque aromatizzate);**
- **Mangimi per animali;**

E' consentito che più operatori possano vendere la medesima tipologia merceologica, purché ciascun operatore sia autorizzato esclusivamente ad un massimo di due tipologie merceologiche tra quelle indicate. Tale limitazione mira a garantire un'offerta diversificata e bilanciata all'interno del mercato coperto, evitando sovrapposizioni e conflitti di interesse tra gli operatori.

### Art. 37 - Imprenditori agricoli

Secondo le norme che disciplinano l'attività di vendita dei produttori agricoli (D.Lgs 228/01 e s.m.i), questi operatori possono esercitare l'attività di vendita al dettaglio dei propri prodotti su aree pubbliche, a condizione di essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio.

Nell'ambito dei Mercati Cittadini, al fine di valorizzare e promuovere le produzioni agroalimentari tipiche del territorio e di favorire le occasioni di incontro tra imprenditori locali e consumatori, nonché per promuovere la cultura rurale ed assicurare la completa tracciabilità dei prodotti locali, si ritiene opportuno e doveroso implementare la disciplina di specie.

Per quanto sopra per "prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali", si intende la facoltà di vendere esclusivamente articoli comunque presenti nelle rispettive aziende agricole, provenienti in misura prevalente dalla lavorazione aziendale ed in subordine – onde permettere di compensare la "compressione" dell'assortimento derivante dalla stagionalità o regionalità della produzione oppure da momenti climatici avversi – acquistabili presso terzi in misura massima del 49%; i prodotti di terzi devono essere comunque di provenienza agricola e riferirsi esclusivamente ad articoli presenti nelle aziende agricole del Concessionario.

A tal fine, il principio della "prevalenza" viene interpretato in modo "maggioritario" sui volumi e non sul valore delle vendite.

A termini dell'art. 4, c. 8, del D. Lgs 228/2001, che introduce limiti al valore dei beni acquistabili da terzi al fine di rientrare nei limiti della vendita diretta, qualora il valore di vendita dei beni acquistati da terzi superi € 160.000 per gli imprenditori individuali ovvero € 4 milioni per le società, l'attività rientra in ambito della normativa che regola l'esercizio delle attività commerciali.

Tenuto conto della necessità di adoperarsi per la "cura" dei terreni oggetto dell'azienda agricola, ai concessionari titolari di posteggio nelle aree mercatali cittadine, può essere concessa la possibilità di assentarsi oltre i periodi previsti da detto Regolamento e senza incorrere in provvedimenti di decadenza/revoca.

Pertanto, al fine di monitorare le presenze nelle aree destinate agli imprenditori agricoli, nonché per favorire le operazioni di spunta nei mercati cittadini di detto settore, ad ogni concessionario produttore è richiesta la presentazione di una nota avente ad oggetto l'indicazione dei giorni della settimana riferiti allo svolgimento dell'attività di vendita sui propri posteggi.

## **Titolo VII – Prescrizioni per le Fiere Cittadine**

### **Art. 38 – Modalità di svolgimento**

Relativamente alla Fiera di San Giuseppe è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di individuare, congiuntamente ad una o più associazioni maggiormente rappresentative, le tipologie di prodotti da porsi in vendita, tenuto conto della storicità e delle tradizioni locali legate a dette fiere.

Nelle fiere è vietata la vendita di generi diversi da quelli oggetto della manifestazione.

Tali tipologie di prodotti saranno evidenziate in sede di procedura ad evidenza pubblica attivata dal Comune e volta a reperire gli operatori partecipanti alla Fiera medesima.

Conclusa la procedura concorsuale, ad ogni operatore sarà rilasciata una concessione dell'area di posteggio che avrà validità limitata al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse.

L'assenza ingiustificata consecutiva per due edizioni della fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, o di sospensione volontaria, comporta la decadenza della concessione del posteggio.

I posteggi non occupati dai titolari della concessione o temporaneamente liberi, sono rilevati dal personale del Comando di Polizia Locale ed assegnati agli operatori presenti, secondo l'ordine di graduatoria in spunta.

Gli operatori che ottengono l'assegnazione provvisoria del posteggio devono porre in vendita i prodotti appartenenti al Settore merceologico cui è destinata la fiera.

### **Art. 39 – Condizioni metereologiche proibitive od avverse**

In presenza di condizioni meteorologiche proibitive, il personale incaricato del Comando di Polizia Locale conformemente al parere espresso dalla maggioranza degli operatori presenti, dispone l'annullamento di quell'edizione della fiera. In tal caso, a fronte di provvedimento dirigenziale di presa d'atto, il canone unico patrimoniale viene trattenuto in acconto e la fiera viene rinviata a data successiva.

Se non viene rinviata ma viene annullata, il canone unico patrimoniale va in acconto per l'anno successivo.

## **Titolo VIII – Prescrizioni per l'attività itinerante**

### **Art. 40 – Attività di commercio in forma itinerante**

La vendita in forma itinerante nel territorio comunale è consentita ai soggetti in possesso dell'autorizzazione scia come meglio specificato, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Gli operatori itineranti di altre Regioni italiane o provenienti dai paesi dell'Unione Europea devono avere al seguito la documentazione prevista per l'esercizio di tale attività nei luoghi d'origine, nonché il proprio documento d'identità.

### **Art. 41 – Limitazioni e definizioni dell'attività itinerante**

Per attività itinerante si intende l'attività di commercio su aree pubbliche svolta in movimento continuo, sostando esclusivamente il tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita.

Ne discende che l'attività di commercio su aree pubbliche svolta nello stesso sito in modo da assumere caratteristiche di posteggio fisso, mediante una sosta prolungata oltre i limiti sotto specificati, non rientra nella disciplina dell'attività itinerante e necessita di concessione suolo

pubblico e autorizzazione per il commercio su posteggio, senza i quali si è soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 143, comma 1, della L.R. 2 gennaio 2007, n.1, nonché al sequestro cautelare e successiva confisca delle attrezzature e delle merci utilizzate dai trasgressori, ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689.

L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante, effettuata con l'ausilio di un mezzo a motore, è ammessa nelle aree aperte alla circolazione veicolare, nel rispetto del codice della strada, ove sussista uno slargo tale da consentire il corretto posizionamento del veicolo ed a condizione che la zona non sia compresa fra quelle interdette a tale tipo d'attività.

E' vietato esercitare la vendita itinerante nelle aree sottoposte, ai sensi del Codice della Strada e della segnaletica esistente, al divieto di sosta per veicoli a motore di qualsiasi tipologia.

E' vietata ogni forma di pubblicità con apparecchi di amplificazione, nonché ogni altra forma di pubblicità non conforme alle disposizioni del Codice della Strada.

#### Art. 42 – Aree di divieto dell'attività di commercio in forma itinerante

L'attività non è consentita, a termini di legge:

- nel centro cittadino, ovvero l'area del territorio comunale delimitata dal seguente perimetro: il tracciato ferroviario, il fiume Roya, il Mare, Via Tacito.
- nelle aree di effettuazione dei mercati, giornalieri o settimanali, e delle fiere durante l'orario di svolgimento dei medesimi;
- nelle aree del territorio comunale distanti meno di 10 metri dalle mura perimetrali dei cimiteri;
- in tutte le aree demaniali non comunali (marittimo, fluviale, ferroviario, militare, ecc.);
- in S.S. N.1 Aurelia: a) dall'incrocio con Via Nervia sino al Ponte Doria; b) dalla frazione di Latte sino al confine di Stato, sia sul tracciato per ponte San Luigi che per Ponte San Ludovico, inclusi Piazzale De Gasperi, Via Balzi Rossi ed aree limitrofe;
- in S.S. N.20 Col di Tenda, da Largo Torino sino alla frazione Roverino, nuovo tracciato;
- in tutto il quartiere denominato Ventimiglia Alta ed in Piazza Costituente.

### **Titolo IX – Prescrizioni per il rilascio di Concessioni Temporanee di Posteggio**

#### Art. 43 – Concessioni temporanee di posteggio

Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio dell'attività di commercio iscritti al Registro delle Imprese.

Gli imprenditori agricoli legittimati alla vendita, come indicato all'articolo 4 del presente regolamento, possono partecipare, alle fiere promozionali, alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, nonché a specifici mercatini tematici.

Gli artigiani, artisti girovaghi ed altri soggetti che vendano o esponano per la vendita le proprie opere d'arte o quelle dell'ingegno a carattere creativo, possono partecipare alle manifestazioni a carattere commerciale straordinario e a "mercatini" loro dedicati, previo dei titoli abilitativi necessari all'occupazione del suolo pubblico.

Per eventi straordinari a valenza cittadina, il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio, disciplinate dall'art. 31 del T.U.C., può avvenire solo a favore di operatori che offrono una proposta merceologica coerente con i temi della manifestazione straordinaria, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale ed alle condizioni di luogo, tempo e dimensioni dalla stessa stabilite di volta in volta.

#### Art. 44 – Manifestazioni di carattere tradizionale

Il Comune, inoltre, può rilasciare, a proprio insindacabile giudizio, concessioni temporanee di posteggio, oltre che nei casi previsti dalla Legge Regionale, anche in occasione di festività o ricorrenze che rivestano un carattere di antica tradizione popolare (come, quale semplice esempio non esaustivo, ai venditori di “*palmureli*” - palme intrecciate tradizionali - nella settimana della Domenica delle Palme).

Il rilascio del titolo concessorio avverrà, comunque, previa verifica e parere, da parte del Comando di Polizia Locale, in ordine all’idoneità dell’area richiesta ed alle condizioni di luogo, tempo e dimensioni dalla stessa stabilite di volta in volta.

### **Titolo X – SUBINGRESSO, SOSPENSIONE, CESSAZIONE nell’attività**

#### Art. 45 –Subingresso

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento in capo al subentrante della titolarità nell’autorizzazione e, per le attività su posteggio, nella concessione del suolo. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda per atto tra vivi deve avvenire, in applicazione dell’art. 2226 del c.c., mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata. L’esercizio dell’attività può iniziare soltanto dopo che il subentrante avrà presentato al SUAP, ovvero tramite portale [www.impresainungiorno.it](http://www.impresainungiorno.it) apposita comunicazione (nel caso di settore non alimentare) o scia unica (nel caso del settore alimentare).

Il trasferimento di cui sopra è soggetto a comunicazione effettuata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal titolare dell’impresa individuale, al Comune ove è ubicato il posteggio, così come previsto e disciplinato dalla L.R. 01/2007.

Il trasferimento dell’azienda o di un ramo di azienda “*mortis causa*” può avvenire soltanto in presenza di un atto di apertura della successione e l’esercizio dell’attività può avvenire soltanto dopo che l’erede avrà presentato al SUAP apposita comunicazione (nel caso di settore non alimentare) o scia unica (nel caso del settore alimentare) allegando certificato di morte del concessionario. L’erede avrà tempo un anno dalla data di decesso del “*decius*” per regolarizzare la pratica di successione presentando l’atto definitivo nonché per acquisire i requisiti di cui all’art. 13 del T.U.C. (nel caso del settore alimentare). Trascorso infruttuosamente tale termine si incorrerà nella decadenza del titolo

Costituisce comunque causa di diniego per il subingresso delle concessioni, l’esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, inerente il pagamento dei tributi locali. Non è quindi consentito il subentro nell’attività se la ditta “*dante causa*” o la Ditta subentrante non abbia saldato l’eventuale morosità. A protezione dei potenziali soggetti subentranti, l’ufficio Licenze e Polizia Amministrativa comunica su richiesta degli interessati, la sussistenza o meno della situazione di morosità degli operatori commerciali interessati.

L’inizio dell’attività da parte del subentrante comporta l’obbligazione in solido di versare ogni importo sia dovuto dall’operatore cedente per tributi locali, ai sensi dell’art. 2560 CC.

L’attività può essere iniziata da parte del soggetto subentrante e a condizione che lo stesso disponga dei requisiti morali e professionali (laddove previsti) di cui alla L.R. 01/2007.

Nel caso di subentro la concessione del posteggio avrà scadenza coincidente con quella della ditta *dante causa*.

#### Art. 46 – Sospensione volontaria dell’esercizio dell’attività

L’attività di commercio sulle aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa volontariamente per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare, e così come previsto dalla L.R. 01/2007.

La sospensione volontaria dell’attività deve essere comunicata preventivamente agli Uffici competenti tramite portale [www.impresainungiorno.it](http://www.impresainungiorno.it) o in alternativa tramite PEC ([comune.ventimiglia@legalmail.it](mailto:comune.ventimiglia@legalmail.it)) e concerne l’insieme delle attività nelle quali l’azienda è articolata.

Qualora il posteggio dichiarato in sospensione venisse occupato prima della scadenza del periodo di sospensione dichiarato dall’operatore, il conteggio del periodo di sospensione sarà interrotto e considerato valido solo fino alla data effettiva di ripresa dell’attività di vendita.

La sospensione dell’attività non esenta l’operatore dal pagamento del canone unico patrimoniale. Le disposizioni così come sopra richiamate risultano applicabili indipendentemente da eventuali cambi di titolarità e pertanto l’obbligo di garantire la regolarità della presenza e l’esercizio dell’attività commerciale grava sul soggetto concessionario, anche nel caso di subentri o cessioni intervenute.

#### Art. 47 - Cessazione dell’esercizio dell’attività

La cessazione dell’attività di commercio o di vendita sulle aree pubbliche deve essere comunicata al Comune entro sessanta giorni dalla cessazione dell’attività medesima, al Suap tramite il portale [wwwimpresainungiorno.it](http://www.impresainungiorno.it).

L’operatore che rinuncia al posteggio, per cessazione dell’attività, non ha diritto alla restituzione del canone unico patrimoniale già versato.

### **TITOLO XI– SANZIONI, CANONE, DECADENZA**

#### Art. 48– Sanzioni pecuniarie

- 1) L’inosservanza della legge e delle disposizioni, limitazioni e divieti posti per il commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, espone il trasgressore, alle sanzioni di cui all’articolo 143 della Legge Regionale, come sotto indicato:
  - a) chiunque eserciti il commercio o la vendita sulle aree pubbliche senza l’autorizzazione o la concessione del posteggio, ovvero senza i requisiti di cui all’articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all’articolo 13 della Legge Regionale, ovvero, nel caso di operatore autorizzato al solo commercio itinerante, sostì sul suolo pubblico oltre il tempo di occupazione occasionale disciplinato dal precedente articolo 68, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi dell’art. 143 comma 1 Legge Regionale; alla stessa sanzione sono soggetti gli operatori – anche nel caso che siano in possesso di regolare autorizzazione amministrativa per il commercio itinerante – che siano rinvenuti esercitare il commercio nelle aree interdette dal Comune con successive Deliberazioni della Giunta Comunale e Provvedimenti del Sindaco. Nelle more dell’adozione dei suddetti provvedimenti rimangono in vigore le interdizioni previste dall’art. 17 del Regolamento del Commercio approvato con Del. CC 81/20006.
  - b) in caso di assenza del titolare, l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche senza la qualifica di dipendente, collaboratore familiare o di altre condizioni previste dalle

normative, o senza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13 della Legge Regionale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione;

- c) chiunque violi le norme del presente regolamento, se il fatto non è sanzionato da Leggi, Regolamenti, o da specifiche disposizioni del presente Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00;
- 2) Come previsto dall'articolo 144 della Legge Regionale 01/2007, chiunque violi le disposizioni di cui ai Capi XII, XIII, XVI, di tale norma, in materia di prezzi, orari, sospensione volontaria, variazioni, subingresso e cessazione dell'attività, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3000.

#### Art. 49 - Canone unico patrimoniale (CUP)

Ciascun operatore titolare di concessione di posteggio e/o "spuntista" è soggetto al pagamento di un canone concessorio (CUP), sulla base di tariffe determinate con deliberazione di Giunta Comunale.

In caso di sospensione volontaria dell'attività di vendita il titolare della concessione di posteggio rimane obbligato per tutto il periodo di sospensione al pagamento del canone annuo di concessione, nonché al rimborso dei servizi accessori.

In caso di subentro nella titolarità della concessione di posteggio il subentrante assume gli obblighi relativi al pagamento del canone concessorio.

L'autorizzazione e la relativa concessione decadono in caso di mancato pagamento del canone dovuto da parte dell'operatore commerciale come accertato dal soggetto Concessionario del tributo o dall'Ente ed a seguito di mancata regolarizzazione del tributo non versato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida.

#### Art. 50 – Sospensione

La sospensione della relativa autorizzazione e contestuale concessione del posteggio interviene:

- 1) per un periodo di 7 giorni, laddove l'operatore commerciale, alla seconda infrazione, commessa durante il periodo di un anno dalla prima sanzione, per sanzioni della stessa indole;
- 2) per la durata di 30 giorni, alla terza infrazione, commessa durante il periodo di un anno dalla prima sanzione, per mancato rispetto dell'obbligo di lasciare ogni giorno – al termine dell'attività – l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti, nonché alla terza infrazione commessa durante il periodo di un anno, per sanzioni della stessa fattispecie;
- 3) per un periodo di 60 giorni, laddove l'operatore commerciale si renda protagonista, durante lo svolgimento del mercato, di comportamenti, segnalati dalle Forze dell'Ordine, tali da minacciare la sicurezza e l'incolumità dei frequentatori e degli operatori, o tali da creare grave turbativa al regolare svolgimento delle operazioni mercatali;
- 4) Nel caso di adozione, da parte delle forze di polizia, di legittimo provvedimento di sequestro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria, di merce recante marchio di fabbrica contraffatto, per i seguenti periodi:
  - ✓ 30 giorni, alla prima segnalazione;
  - ✓ 90 giorni, alla seconda segnalazione;
  - ✓ a tempo indeterminato, sino a sentenza dell'autorità giudiziaria, alla terza segnalazione.
- 5) Sino a regolarizzazione tramite avvenuto pagamento, a seguito di:

- ✓ mancato pagamento del canone, tributi locali e quant'altro dovuto per l'esercizio dell'attività,
- ✓ mancato pagamento di sanzioni pecuniarie determinate da verbali di violazione amministrativa relativi all'attività, comprese quelle iscritte a ruolo coattivo.

All'atto del pagamento di quanto dovuto su formale istanza del concessionario, sarà disposta la revoca della sospensione. All'istanza dovrà essere obbligatoriamente allegata, a pena di non accoglimento, copia dell'avvenuto pagamento, in unica soluzione, della intera somma dovuta, riferita al tributo/sanzione, comprensiva di mora ed interessi legali.

Il provvedimento formale di sospensione della concessione potrà essere emesso solo scaduti i termini previsti per la comunicazione di avvio del procedimento, a termini della legge 241/90.

#### Art. 51 – Decadenza

La decadenza della concessione del posteggio interviene:

- 1) trascorso il periodo di sospensione, previsto dall'articolo 46, qualora non venisse regolarizzata la posizione del soggetto concessionario con riferimento al mancato pagamento dei tributi locali e quant'altro dovuto per l'esercizio dell'attività;
- 2) alla seconda segnalazione, durante il periodo di un anno, laddove l'operatore commerciale si renda protagonista, durante lo svolgimento del mercato, di comportamenti, segnalati dalle Forze dell'Ordine, tali da minacciare la sicurezza e l'incolumità dei frequentatori e degli operatori, o tali da creare grave turbativa al regolare svolgimento delle operazioni mercatali;
- 3) il mancato utilizzo ingiustificato del posteggio per un periodo superiore a quattro mesi, nello stesso anno solare, così come previsto dalla vigente L.R. 01/2007;
- 4) qualora l'operatore commerciale commetta infrazioni della stessa fattispecie per più di tre volte durante il periodo di un anno dalla prima infrazione;

Le disposizioni, così come sopra richiamate, risultano applicabili indipendentemente da eventuali cambi di titolarità e pertanto l'obbligo di garantire la regolarità della presenza e l'esercizio dell'attività commerciale grava sul soggetto concessionario, anche nel caso di subentri o cessioni intervenute.

Si specifica altresì che il riferimento normativo disciplinante la decadenza dell'autorizzazione è rivolto all'azienda e non al singolo operatore, ne consegue che, il conteggio delle assenze terrà conto anche delle eventuali cessioni in gestione dell'azienda stessa.

Il provvedimento formale di decadenza della concessione potrà essere emesso solo scaduti i termini previsti per la comunicazione dell'avvio del procedimento a termine della L. 241/90.

In caso di perdurante morosità, anche oltre il termine che comporta la revoca della concessione, il debitore verrà iscritto al ruolo coattivo.

#### Art. 52 – Planimetrie

Le planimetrie della disposizione dei posteggi riguardanti il mercato settimanale del venerdì, il mercato coperto, i posteggi sparsi, e la fiera sono approvate dalla Giunta Comunale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Le variazioni, gli adeguamenti e le modifiche alle planimetrie saranno approvate così come disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 53 – Entrate in vigore ed abrogazioni

Per quanto non espressamente regolamentato dal presente atto si rimanda alle disposizioni e definizioni contenute nella normativa nazionale e regionale. 2. Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione della presente disciplina, abrogando ogni altra norma regolamentare di commercio su aree pubbliche precedentemente vigente.